

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Nel pomeriggio di ieri la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge: *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*.

Il Disegno di Legge era stato inizialmente approvato dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, d'iniziativa dei senatori MANCONI, CORSINI e TRONTI (10); CASSON, AMATI, CHITI, CIRINNA', CUCCA, DE MONTE, DIRINDIN, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PINOTTI, PUGLISI, PUPPATO, SPILABOTTE, VACCARI, BARANI e PALERMO (362); BARANI (388); DE PETRIS e DE CRISTOFARO (395); BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO (849); TORRISI (874). Quindi era stato modificato dalla Camera dei Deputati il 9 aprile 2015 e poi nuovamente modificato dal Senato della Repubblica il 17 maggio 2017.

Quello che segue è il testo trasmesso dal Presidente Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera dei deputati per l'ulteriore discussione da parte di tale ala del Parlamento discussione che ha portato – come prima detto – alla definitiva approvazione nel pomeriggio di ieri 5 luglio 2017:

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (Tortura).

Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. - *(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Ebbene, la Convenzione di New York del 1984, che molti parlamentari hanno pure richiamato nei propri interventi, afferma esattamente quanto segue: *«Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione».*

Quanto sottolinea detta Convenzione è chiaramente tutt'altra cosa di quanto si è appena legiferato in Italia e testimonia che in questo Paese non vi è alcun intento di introdurre nell'ordinamento italiano una norma che identifichi un reato inaccettabile quale è quello di "tortura", ma che vi è invero sempre stata l'intenzione di crocifiggere i Poliziotti.

Vero è che il Senato della Repubblica ha notevolmente modificato l'iniziale testo del disegno di legge (basti pensare che precedentemente era previsto che se le sofferenze fisiche o psichiche fossero state commesse da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni – quindi ogni qualvolta i poliziotti nell'arrestare qualcuno avrebbero dovuto far uso della forza con conseguente ovvia sofferenza fisica, seppur minima, da parte del delinquente – la pena sarebbe stata della reclusione da cinque a dodici anni) nella migliore delle ipotesi, seppur con le apprezzabili modifiche che il Parlamento ha in ultimo apportato, c'è il concreto rischio che assisteremo a decine e decine di processi (chiaramente sempre condotti in gran parte sui *media*) che obbligheranno i Poliziotti a spese legale insostenibili con le comprensibili ricadute anche sulle proprie famiglie!

Ovviamente, così come ci siamo adoperati in maniera decisa per modificare un testo del reato di tortura che inizialmente ci avrebbe voluti tutti in galera già solo appena respiravamo, Noi del COISP saremo sempre a fianco dei Poliziotti!!

Roma, 6 luglio 2017

La Segreteria Nazionale del COISP